

Art. 56
Modifiche alla legge regionale n.19/1997

1. Il comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 14 agosto 1997, n.19, è così modificato: “2. L'assegnatario deve produrre la documentazione reddituale entro il 31 luglio dell'anno della richiesta. L'ente gestore con decorrenza dal 1 gennaio dell'anno successivo applica la corretta fascia di canone per coloro che hanno adempiuto e la fascia di canone prevista dall'articolo 2, condizione C, canone C per coloro che non hanno prodotto la documentazione nei termini. Se l'assegnatario provvede alla presentazione della documentazione dopo il 31 luglio e comunque entro il 31 dicembre, l'ente gestore provvede alla collocazione nella fascia a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo, con la conseguente permanenza nella fascia di canone massimo per tutto il periodo precedente fatto salvo quanto previsto dai commi 5 e 6 del presente articolo”.
2. Al comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale n. 19/1997 le parole: “dalla data del 30 giugno” sono sostituite con le parole: “dalla data del 31 dicembre”.
3. Il comma 4 dell'articolo 3 della legge regionale n. 19/1997 è abrogato.
4. Il comma 5 dell'articolo 6 della legge regionale n. 19/97 è sostituito dal seguente:“5. Per la morosità relativa ad alloggi maturata dai conduttori, gli enti gestori emanano proprie regolamentazioni finalizzate a favorire i recuperi mediante piani di rateizzo che tengono conto delle condizioni di reddito delle famiglie, anche concedendo riduzioni degli importi per mora ed interessi.”
5. Il comma 6 dell'articolo 6 della legge n. 19/1997 è sostituito dal seguente: “6. Nel caso di mancato pagamento di oltre tre rate del piano di rateizzo di cui al comma 5 può prevedersi il riaddebito degli importi precedentemente detratti.”
6. Il comma 8 dell'articolo 6 della legge regionale n. 19/1997 è sostituito dal seguente: “8. Gli assegnatari che alla data di entrata in vigore della presente disposizione non hanno presentato la documentazione reddituale relativa agli anni pregressi e che sono stati pertanto collocati nella fascia di canone di cui all'articolo 2, condizione C, canone C, possono produrre tale documentazione entro il termine perentorio che è fissato dall'ente gestore e comunicato in un atto di diffida ad adempiere. Per coloro i quali provvedono a tale adempimento, l'ente gestore applica l'esatta fascia di canone per gli anni pregressi, annullandone le maggiorazioni.”